



CITTA' DI MORBEGNO

Assegno di maternità di base concesso dai Comuni

La presente informativa tratta i riferimenti e le modalità per la presentazione delle domande per il riconoscimento dell'**Assegno di Maternità** concesso dai Comuni ai sensi dei seguenti provvedimenti:

- Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 452 del 21/12/2000 e successive modifiche apportate con DPCM N. 337 del 25/05/2001 di adozione del "Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità..., in attuazione dell'articolo 66 della Legge 23 dicembre 1998 n. 448"
- Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 _ art. 74 "Assegno di maternità di base"
- DPCM 05 dicembre 2013 n. 159 _ art. 13 "Revisione delle soglie"
- della Legge 06 agosto 2013 n. 97 _ art. 13 "Disposizioni volte al corretto recepimento della direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo"
- Direttiva 2011/98 CE
- Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Morbegno 16/12/2021 n. 257
- Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia: "Rivalutazione, per l'anno 2026, della misura e dei requisiti economici dell'assegno di maternità"

nascite anno 2026

Importo mensile dell'assegno = € 413,10 (nella misura intera)

Mensilità spettanti n. 5

L'assegno spetta alle madri (in casi specifici ad altri soggetti previsti all'art. 11 D.P.C.M. N.452/2000) per ogni figlio nato che sia regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo.

Le richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o comunitaria o in possesso di "Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo";
- Cittadina non comunitaria, familiare di cittadini italiani o dell'Unione Europea o di cittadini soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- Cittadina rifugiata politica;
- Cittadina apolide;
- Cittadina titolare della protezione sussidiaria;
- Cittadina che abbia soggiornato legalmente in almeno due stati membri;
- Cittadina/lavoratrice di Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia;
- Cittadina titolare del Permesso Unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro, ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D.Lgs. 40/2014.
- residenza nel territorio dello Stato Italiano al momento della nascita del figlio o al momento dell'ingresso nella propria famiglia anagrafica (se minore ricevuto in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento).
- non avere beneficiato di trattamenti previdenziali di maternità per l'astensione obbligatoria a carico dell'INPS o di altro Ente Previdenziale, ovvero avere beneficiato di tutela previdenziale inferiore all'ammontare di € 413,10 mensili (in tal caso può essere richiesta la quota differenziale)
- **valore ISEE (ISEE Minorenni) non superiore ad € 20.668,26**

Presentazione delle domande entro 6 mesi dalla nascita del figlio o di ingresso del minore nella famiglia
(nei casi di adozione senza affidamento oppure affidamento preadottivo)

Informazioni possono essere richieste all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Morbegno
tel. 0342606202

e-mail: servizisociali@comune.morbegno.so.it